



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2021/2022

COMUNICATO UFFICIALE N. 112

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare nella riunione del 10.09.2021. La riunione si è svolta in video-conferenza.

Procedimento disciplinare a carico di **DENIS GAZZETTA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto - ai sensi dell'art. 127 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **DENIS GAZZETTA** ai fini dell'applicazione della sanzione della squalifica ridotta nella misura di **mesi quattro**.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO FIORENTINO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **FRANCESCO FIORENTINO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S in relazione agli artt. 33, comma 1, e art. 37, comma 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto attività di allenatore in favore della società ACD Città di Cinisi, dal mese di ottobre 2020 a metà dicembre del 2020, privo di tesseramento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi uno;

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati;

- il deferito, nel periodo di assenza di tesseramento, non risulta aver partecipato a incontri ufficiali; Tenuto conto del breve periodo di tempo in cui il deferito ha prestato la propria attività per l'ACD Città di Cinisi e del comportamento collaborativo tenuto dallo stesso nel corso del procedimento;

P.Q.M.

dichiara il sig. **FRANCESCO FIORENTINO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e gli infligge la sanzione della squalifica di **giorni quindici**.

Procedimento disciplinare a carico di **NICOLA LAMI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **NICOLA LAMI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S in relazione agli artt. 33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e dall'art 38, comma 1 delle NOIF per aver svolto nella s/s 2019/20 attività di allenatore in favore della società Prato Calcio a cinque senza essere tesserato presso la FIGC per la stessa società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- esaminata la memoria difensiva del deferito;

Ritenuto che;

- i fatti sono documentalmente comprovati;
- quanto previsto dall'art. 14 del CU n. 1 della LND (che pone in capo alle Società il dovere di provvedere al tesseramento) non esonera l'allenatore dall'obbligo di verificare l'effettivo deposito della domanda di tesseramento e il relativo perfezionamento in base agli artt. 33 e 37, comma 1, Regolamento Settore Tecnico nonché all'art. 38 NOIF, tenuto conto anche del dovere di diligenza che, anche ai sensi dell'art. 4 CGS, incombe sull'allenatore il quale, per poter svolgere la propria attività, deve essere tesserato;
- ai fini della quantificazione della sanzione occorre tenere conto del fatto che le attività sportive sono rimaste sospese a partire dal mese di marzo 2020 a causa della pandemia da Covid-19;

P.Q.M.

dichiara il sig. **NICOLA LAMI** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e gli infligge la sanzione della squalifica di **mesi tre**.

Procedimento disciplinare a carico di **CARLOS CLAY FRANCA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **CARLOS CLAY FRANCA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S in relazione agli artt. 33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e dall'art 38, comma 1 delle NOIF per aver svolto - per alcune partite nella s/s 2010/21 - attività di allenatore in favore della società U.S. Seregno Calcio 1913 pur essendo privo di tesseramento per lo svolgimento di tale attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre;
- esaminata la memoria difensiva del deferito;

Ritenuto che;

- i fatti sono documentalmente comprovati;
- quanto previsto dall'art. 14 del CU n. 1 della LND (che pone in capo alle Società il dovere di provvedere al tesseramento) non esonera l'allenatore dall'obbligo di verificare l'effettivo deposito della domanda di tesseramento e il relativo perfezionamento in base agli artt. 33 e 37, comma 1, Regolamento Settore Tecnico nonché all'art. 38 NOIF, tenuto conto anche del dovere di diligenza che, anche ai sensi dell'art. 4 CGS, incombe sull'allenatore il quale, per poter svolgere la propria attività, deve essere tesserato;
- risulta altresì infondata l'eccezione difensiva sollevata dal deferito secondo la quale l'efficacia del tesseramento decorrerebbe dal "caricamento" sull'apposito sito internet della relativa richiesta anche in mancanza del deposito dell'accordo economico per effettuare il quale vi sarebbero 20 giorni di tempo dalla data di sua sottoscrizione;

- la tesi difensiva del deferito non può essere condivisa in quanto il tesseramento per essere valido e produttivo di effetti deve essere completo anche della documentazione economica (e in particolare dell'accordo economico), come ribadito dal CU n. 1 LND s.s. 2020/21 che impone il deposito dell'accordo economico anche in caso di attività prestata a titolo gratuito (nello stesso senso cfr. T.F.N., decisione n. 19 del 4.8.2021);

P.Q.M.

dichiara il sig. **CARLOS CLAY FRANCA** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e gli infligge la sanzione della squalifica di **mesi due**.

Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO PASTORINO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **ROBERTO PASTORINO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 1 del C.G.S in relazione agli artt. 33, 37 e 39, commi 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e dall'art 38, comma 1 delle NOIF e dall'art 44, comma 1, del Regolamento L.N.D nella s/s 2019/20 - per aver svolto attività di allenatore in favore della società U.S.D. Ovadese Silvanese senza essere tesserato regolarmente per la stessa;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- esaminata la memoria difensiva del deferito;

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente comprovati;
- quanto previsto dall'art. 14 del CU n. 1 della LND (che pone in capo alle Società il dovere di provvedere al tesseramento) non esonera l'allenatore dall'obbligo di verificare l'effettivo deposito della domanda di tesseramento e il relativo perfezionamento in base agli artt. 33 e 37, comma 1, Regolamento Settore Tecnico nonché all'art. 38 NOIF, tenuto conto anche del dovere di diligenza che, anche ai sensi dell'art. 4 CGS, incombe sull'allenatore il quale, per poter svolgere la propria attività, deve essere tesserato;
- ai fini della quantificazione della sanzione occorre tenere conto del breve periodo di tempo nel quale il deferito ha svolto in assenza di tesseramento la propria attività (che ha preso avvio in data 30 ottobre 2019), nonché della circostanza che le attività sportive sono rimaste sospese a partire dal mese di marzo 2020 a causa della pandemia da Covid-19;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ROBERTO PASTORINO** responsabile dell'addebito disciplinare contestato e gli infligge la sanzione della squalifica di **mesi due**.

IL VICE PRESIDENTE

f.to. (Avv. Giovanni Taddei Elmi)

Depositato in Firenze il 10 settembre 2021

IL SEGRETARIO

f.to (Dott. Nicola Durante)